

**STATUTO "ISTITUTO PACE SVILUPPO INNOVAZIONE ACLI SARDEGNA "Organizzazione di Volontariato (o ODV)
CF 92095030927- viale Marconi 4 -09131 Cagliari**

ARTICOLO
Art. 1 - Denominazione e sede
1. È costituita, l'associazione denominata: "ISTITUTO PACE SVILUPPO INNOVAZIONE ACLI SARDEGNA "Organizzazione di Volontariato (o ODV)", in breve "IPSIA SARDEGNA ODV", di seguito "associazione". La qualifica di Organizzazione di Volontariato (ODV) costituisce peculiare segno distintivo dell'associazione e, a tale scopo, è inserita in ogni sua comunicazione e manifestazione esterna. L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017. 2. L'associazione ha sede legale nel Comune di Cagliari in viale Marconi n.4 e la sua durata è illimitata. 3. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Direttivo. 4. La forma giuridica è di associazione non riconosciuta.
Art. 2 – Finalità
1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 2. L'associazione si riconosce nei principi fondanti di IPSIA – Istituto Pace Sviluppo Innovazione ACLI nazionale, di cui condivide le finalità e i valori. IPSIA Sardegna ODV nasce dai valori dell'esperienza associativa degli uomini e delle donne che aderiscono alle ACLI APS o alle diverse iniziative e servizi da queste promossi, sulla loro azione di solidarietà popolare, sul loro impegno nella promozione della pace e della giustizia tra gli uomini e le nazioni. 3. In particolare l'associazione intende: - promuovere e realizzare attività di volontariato giovanile in Italia e all'estero, anche attraverso il servizio civile volontario; - sensibilizzare e informare sulle tematiche dello sviluppo e della giustizia economica e sociale; - promuovere azioni di integrazione sociale e di scambio interculturale tra cittadini italiani e stranieri e favorire la conoscenza delle diverse culture e contesti nel mondo; - operare per la cooperazione internazionale allo sviluppo, la solidarietà tra i popoli e la diffusione di una cultura di pace e sviluppo umano globale.
Art 3 - Attività di interesse generale
1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art 5 del Codice del Terzo settore: d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al comma 1 art. 5 Dlgs 117/2017; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore; n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei

consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al comma 1 art. 5 D.lgs. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
2. In particolare l'associazione si propone di: a. Programmi di attività finalizzate alla promozione di scambi interculturali fra i cittadini italiani ed immigrati; b. Promozione di una cultura di pace basata su multietnicità, multiculturalità e multiconfessionalità; c. Programmi di cooperazione internazionale allo sviluppo che abbiano al centro i temi della convivenza pacifica, della riconciliazione, dello sviluppo sociale, del dialogo interculturale, interreligioso ed ecumenico; d. Progetti di emergenza in paesi colpiti da eventi bellici o calamità naturali; e. Programmi di cooperazione decentrata attraverso collaborazioni e gemellaggi fra comunità locali, soggetti della società civile, enti e istituzioni locali; f. L'accoglienza e l'impegno di volontari e volontarie internazionali anche impegnati nel servizio civile volontario; g. Iniziative di educazione alla pace e allo sviluppo nelle scuole, nei settori parascolastici ed extrascolastici, realizzando percorsi didattici specifici; h. Percorsi di formazione per operatori nel settore dell'immigrazione, per insegnanti delle scuole pubbliche, statali e non statali, e per volontari sull'integrazione culturale e sulla legislazione in materia di immigrazione; i. Iniziative di educazione alla pace e allo sviluppo nel mondo del lavoro; j. Pubblicistica, audiovisivi e materiali multimediali per l'informazione pubblica; k. Promozione di un centro permanente di documentazione e ricerca sulla pace, lo sviluppo umano globale, l'innovazione e l'intercultura; l. Attività di promozione del commercio equo e solidale; m. Programmi di formazione rivolti ai volontari che incontrano la nostra associazione, per favorire una cultura del volontariato e la consapevolezza rispetto alle cause delle guerre, delle emergenze e del sottosviluppo; n. Programmi di formazione rivolti a tutti i soggetti ed operatori sociali coinvolti nei vari progetti; o. Promozione di una rete tra tutte le associazioni di volontariato che operano nel medesimo territorio, tesa allo scambio reciproco di esperienze e peculiarità, oltre che rivolta alla condivisione di attività e progetti comuni; p. Sensibilizzazione rispetto ai problemi di squilibrio internazionale e rispetto al volontariato internazionale; q. Conservazione, salvaguardia e tutela dell'ambiente e dei relativi processi ecologici a garanzia dell'equilibrio naturale; r. Attività di recupero di materiale per il riciclaggio; s. Progetti di tutela in favore di quanti sono costretti a nuove forme di emarginazione
3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci
Art. 4 – Attività diverse
1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. 2. L'organo competente ad individuare tali attività è il Direttivo.
Art. 5 – Raccolta fondi
1. L'associazione può realizzare attività di <i>raccolta fondi</i> anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico
Art. 6 – Ammissione
1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come soci di altri Enti di Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate. L'adesione di tali enti prevede la presenza di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dall'ente interessato.
3. Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
4. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.
4.1 I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo.
4.2 I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Direttivo.
4.3 I soci onorari sono tutti coloro ai quali il Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.
5. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea o, se istituito, il Collegio dei Garanti in occasione della prima convocazione utile.
7. Ciascun socio ha diritto di voto.
8. il socio minorenni, ben potendo aderire all'ente, avrà pieno diritto all'esercizio delle facoltà associative, mediante gli strumenti di rappresentanza legale (attraverso coloro che esercitano la responsabilità genitoriale).
Art. 7 - Diritti e doveri dei soci
1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di socio e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun socio ha diritto:
a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
e) di recedere in qualsiasi momento.
Inoltre i soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente (Direttivo e Organo di Controllo alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 30 Dlgs 117/2017) che deve evadere entro 7 giorni dalla ricezione della richiesta.
5. Ciascun socio ha il dovere di:
a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea.
Art. 8 - Perdita della qualifica di socio
1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.

2. Il socio può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Direttivo, ma permangono in capo al socio le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
3. Il socio, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.
4. La perdita di qualifica di socio è deliberata dal Direttivo.
5. La delibera del Direttivo che prevede l'esclusione del socio deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea dei soci o al Collegio dei Garanti, se istituito, mediante raccomandata o posta elettronica certificata inviata al Presidente dell'associazione.
6. L'Assemblea o il Collegio dei Garanti (se istituito) delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.
Art. 9 - Attività di volontariato
1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
Art. 10 - Organi sociali
1. Gli organi dell'associazione sono: a) l'Assemblea dei soci; b) il Direttivo; c) il Presidente; d) l'Organo di controllo, alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 30 D.lgs 117/2017; e) l'Organo di Revisione legale dei conti, alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 31 D.lgs 117/2017; f) Il Collegio dei Garanti, se nominato.
2. Gli organi sociali, l'organo di controllo ed il Collegio dei Garanti, se nominato, hanno la durata di 4 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.
4. Ciascun organo, a norma dell'art. 24 quarto comma del D. Lgs.117/2017, può attivare per le proprie convocazioni la modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica purché i partecipanti siano informati della facoltà in sede di convocazione, siano identificabili e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto. Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.
Art. 11 - Assemblea
1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.
5. Non può essere conferita la delega ad un componente del Direttivo o di altro organo sociale.
6. Sono ammessi al voto i soci che hanno acquisito tale qualifica a seguito dell'approvazione da parte del Direttivo della richiesta di ammissione.
Art. 12 - Competenze dell'Assemblea
1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di: a) nomina e revoca i componenti del Direttivo scegliendoli tra i propri soci; b) nomina e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) approva il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione, se prevista dalla legge; d) approva il programma di attività e l'eventuale preventivo economico per l'anno successivo; e) delibera sulla responsabilità dei componenti del Direttivo e promuove azione di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge; f) delibera sull'esclusione dei soci; g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. i) elegge i componenti del Collegio dei Garanti, ove istituito; j) delibera, in assenza del Collegio dei Garanti, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio; k) ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Direttivo per motivi di urgenza; l) approva la quota sociale annuale.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di: a) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.
Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea
1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria: a) almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale, per approvare il rendiconto economico finanziario annuale dell'anno sociale appena concluso; b) ogni 4 anni per eleggere i membri del direttivo; c) ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) dei soci, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Direttivo.
3. L'Assemblea è convocata, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite email o altro mezzo elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, o mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo (anche a distanza), dell'ora e della data dell'adunanza.
Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto
1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei

soci presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 e 6 successivi, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci presenti in proprio o per delega e il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei presenti.
5. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre convocare un'assemblea straordinaria con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. In caso di scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci presenti in proprio o per delega.
7. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
8. I componenti del Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione dell'eventuale bilancio preventivo, del rendiconto / bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta, se prevista dalla legge, e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
9. I soci che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
10. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
11. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.
Art. 15 - Direttivo
1. Il Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Direttivo è formato da un minimo di quattro (4) ad un massimo di 6 componenti, eletti dall'Assemblea tra i soci.
4. Non può essere nominato componente del Direttivo, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti del Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 4 esercizi e possono essere rieletti.
Art. 16 - Competenze del Direttivo
1. Il Direttivo ha il compito di:
a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei componenti il Direttivo;
c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea l'eventuale rendiconto preventivo e il rendiconto per cassa o bilancio d'esercizio entro quattro mesi, o comunque non oltre i sei mesi, dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
f) proporre la quota sociale annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
g) gestire la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo o il rendiconto per cassa, nonché la relazione di missione sull'attività svolta, se prevista dalla legge;
h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo approvate

dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa; i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci; j) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci; k) eleggere il Presidente e il vice presidente o più vice presidenti; l) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Direttivo oppure anche tra i non soci; m) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza; n) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Direttivo stesso; o) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.
Art. 17 - Funzionamento del Direttivo
1. Il Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Direttivo stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Direttivo per tre volte consecutive. Il consigliere decaduto o dimissionario può essere sostituito alla prima Assemblea utile dei soci. 2. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Direttivo, l'intero Direttivo decade. 3. Il Direttivo decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni. 4. È da ritenersi valido il Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri. 5. Il Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei soci. 6. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti. 7. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. 8. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. 9. Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Direttivo ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo. 2. Il Direttivo è convocato, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite email o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di email o con altro mezzo anche elettronico almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione. 3. Il Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. 4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto. 5. Le riunioni del Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. 6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. 7. Di ogni riunione del Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Direttivo. 8. Il Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale nella relazione di missione, laddove prevista dalla legge.
Art. 18 - Il Presidente
1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 4 esercizi e può essere rieletto

2. Il Presidente: – ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio; – dà esecuzione alle deliberazioni del Direttivo; – può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze; – ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa; – convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Direttivo; – sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; – in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
4. Di fronte agli soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.
Art. 19 - Organo di controllo e revisione legale
1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche <i>monocratico</i> , al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 30 Dlgs 117/2017 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla <i>adeguatezza</i> dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'Organo di controllo esercita inoltre <i>compiti di monitoraggio</i> dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad <i>atti di ispezione e di controllo</i> , e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.
Art. 20 – Collegio dei Garanti
1. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del quadriennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
2. Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra i soci, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi, giudicando sulle medesime in via definitiva, <i>ex bono et aequo</i> e senza formalità di procedure.
Art. 21 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali: a) il libro degli associati; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Direttivo; d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti); e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi dei soci che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione. I libri sociali sopra elencati possono essere tenuti, per ciascun esercizio amministrativo, senza formalità e in modalità libera, anche elettronica o telematica, purché, in ogni tempo, siano da essi estraibili.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
3. I verbali, di Assemblea e Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.
Art. 22 - Risorse economiche
1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate: a) quote sociali b) contributi pubblici; c) contributi privati; d) donazioni e lasciti testamentari; e) rendite patrimoniali; f) rimborsi derivanti da convenzioni; g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi; h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata; i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato; j) altre entrate espressamente previste dalla legge; k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.
Art. 23 - Scritture contabili
1. Il Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.
Art. 24 - Esercizio sociale
1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione, se prevista dalla legge, sono predisposti dal Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile, o comunque non oltre il mese di giugno.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 25 - Divieto di distribuzione degli utili
1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 26 - Assicurazione dei volontari
1. Tutti i soci che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Art. 27 - Devoluzione del patrimonio
1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.
Art. 28 - Disposizioni finali
1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle previsioni dell'eventuale regolamento interno, alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.